

MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORI

5° rapporto di aggiornamento 2011-2012



125

i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

b) La pedopornografia

75. Il Comitato raccomanda vivamente che l'Italia:

(a) armonizzi la legislazione nazionale con il Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, introducendo, in particolare, una definizione del concetto di pornografia minorile all'interno del proprio Codice Penale;

(c) provveda all'identificazione e alla protezione delle vittime, anche attraverso la formazione specialistica e il potenziamento delle risorse assegnate all'Unità di analisi del materiale pedopornografico;

(d) garantisca il funzionamento efficace dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile nominando i rispettivi membri e rendendo funzionale il data base volto al monitoraggio di tali reati.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 75

Il fenomeno dell'abuso dei minori *on line* è drammaticamente esteso e preoccupante e la parte che emerge grazie alle indagini rappresenta solo la punta di un *iceberg*.

La pedopornografia *on line* è un fenomeno di natura criminale, che si avvale e si alimenta delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. I minori che appaiono nelle immagini sono sottoposti ad azioni degradanti, abusanti e umilianti che lasciano segni sulla loro psiche. E' necessario porre fine ad una violenza che potrebbe essere ancora in corso e assicurare alle vittime l'assistenza necessaria a superare il trauma dell'abuso e dell'essere stati filmati mentre ne erano vittime.

La necessità di intensificare gli sforzi in questa direzione viene sottolineata in più contesti. Il Comitato ONU ha raccomandato all'Italia, come ad altri paesi, di provvedere **all'identificazione e alla protezione delle vittime**, anche attraverso la



126 formazione specialistica e il potenziamento delle risorse assegnate all'Unità preposta all'analisi del materiale pedopornografico. La Convenzione sullo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori del Consiglio d'Europa prevede misure analoghe (art. 30), così come la nuova Direttiva Europea sullo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori entrata in vigore il 13 dicembre 2011 (art.14).

L'Unità cui fa riferimento il Comitato ONU è stata creata presso il «**Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia su Internet**», istituito dalla Legge 38/2006 nell'ambito della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Nel 2010, sono stati 12 i minori identificati⁸⁴ e messi sotto tutela. Il Centro è stato formalmente inaugurato il 1° febbraio 2008 e, oltre a svolgere attività di contrasto, ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti da altre forze di polizia, da utenti singoli o da organizzazioni private, riguardanti la presenza di materiale pedopornografico in Rete o episodi di utilizzo

della stessa al fine di diffondere e distribuire tale materiale (ad esempio attraverso *chat*, *newsgroup*, programmi di *file sharing*). Parte dei siti segnalati al Centro vengono inseriti in una «lista nera» che è trasmessa regolarmente agli Internet Service Provider italiani, i quali, attraverso appositi sistemi di filtraggio, hanno l'obbligo di impedire ai loro utenti l'accesso ai siti segnalati entro sei ore dalla segnalazione del Centro. Questa «lista nera» e il sistema di filtraggio dei siti sono disciplinati dal Decreto Interministeriale denominato «Decreto Gentiloni» del 2007⁸⁵, sull'oscuramento dei siti pedopornografici. La lista è attiva dal 1° febbraio 2008, e a febbraio 2012 sono 1086 i siti contenuti nella lista, ospitati tutti su *server* esteri.

L'attività investigativa della Polizia di Stato, effettuata sulla rete Internet in materia di pedofilia ex Legge 269/ 1998 e Legge 38/2006⁸⁶ (si veda tabella):

ANNO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012* (al 6 febbraio)	TOTALE
Indagati sottoposti a provvedimenti restrittivi	18	33	39	53	63	49	19	422
Persone denunciate in stato di libertà:	370	352	1167	1185	582	777	38	7584
Perquisizioni:	360	362	559	1223	385	665	67	6548
Siti web monitorati:	38372	22445	23281	26872	18679	21199	1373	361787
Siti web attestati e oscurati in Italia	2	10	13	0	2	0	0	179
Siti inseriti nella Black List	-	-	386	127	202	347	24	1086

Il Comitato ONU raccomanda inoltre che l'Italia garantisca il funzionamento efficace

dell'«**Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile**». L'Osservatorio, istituito

84 Fonte Polizia Postale e delle Comunicazioni.

85 Decreto Ministero delle Comunicazioni, 8 gennaio 2007, Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità

previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia.

86 Informazioni inviate al Gruppo CRC dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, aprile 2012.



con la Legge 38/2006, opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità ed ha il compito di acquisire e monitorare dati e informazioni sulle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni, per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tuttavia l'Osservatorio al momento della stesura del presente Rapporto deve essere ancora rinominato e riconvocato in seguito al passaggio avvenuto con l'insediamento del nuovo Governo.

La massiccia presenza in Internet di materiale pedopornografico rischia di portare ad accettare passivamente o tollerare la pedopornografia come un aspetto negativo ma "fisiologico" della Rete. La recente **Direttiva europea**⁸⁷ ha introdotto l'**obbligo di rimuovere immediatamente i siti contenenti materiale pedopornografico** ospitati su *server* residenti nei paesi dell'Unione; è importante che ciò venga fatto adottando procedure e standard comuni a tutti i paesi. In questi ultimi anni sono stati fatti, in tal senso, significativi passi avanti: in molti paesi, anche esterni all'Unione, la rimozione dei siti avviene in tempi relativamente brevi (una media di due giorni). Il vero problema è rappresentato dai siti ospitati su *server* in paesi che legalmente non sono strutturati per affrontare il problema e che, quindi, rappresentano un soggetto ideale per chi vuole diffondere questo tipo di materiale (sono ancora 89 i paesi nel mondo che non hanno alcuna legislazione in materia)⁸⁸. E' compito anche dei governi dei paesi membri, compresa l'Italia, sollecitare accordi internazionali e adeguamenti legislativi in questi paesi, in grado di facilitare una rimozione puntuale dei siti e, di conseguenza, una drastica riduzione del materiale pedopornografico in Rete. Un recente studio dell'Università di Cambridge⁸⁹ sui tempi di rimozione dei siti associati ad attività illegali in Rete ha messo in evidenza come la rimozione dei siti dediti ad operazioni bancarie illegali (ad esempio il *phishing*) abbia richiesto una media di 3,5/4,5 ore, mentre il tempo medio necessario per la rimozione di siti pedopornografici sia stato di 719 ore. Una transazione finanziaria illecita, quindi,

viene considerata più "urgente" di una violenza perpetrata su un minore.

L'armonizzazione delle leggi tra i vari paesi, è fondamentale per attuare interventi di contrasto efficaci, tuttavia permangono ancora molte differenze. La stessa definizione di pedopornografia varia da paese a paese, e in alcuni casi, come in Italia, il sistema giuridico non prevede ancora una sua definizione, che per contro viene nuovamente sollecitata dal Comitato ONU. Un adeguamento in questo senso sarebbe possibile in tempi rapidi grazie alla **ratifica della Convenzione di Lanzarote⁹⁰ da parte dell'Italia**. Il disegno di legge è ancora in discussione in Parlamento, ma si segnala che tra le misure recepite, si prevede l'introduzione di una definizione in linea con la Convenzione e di nuove fattispecie di reato come «l'adescamento *on line*». Parte del fenomeno della pedopornografia su Internet non è connesso ad aspetti commerciali e di profitto. Si tratta di attività attraverso le quali i **potenziale abusanti cercano di mettersi in contatto con i minori**, attraverso i canali di comunicazione che gli stessi usano su Internet o attraverso i cellulari: *social network, chat, forum, blog e newsgroup*. In questo caso **la sensibilizzazione e l'educazione dei minori** sono strumenti di prevenzione essenziali, ribaditi anche in seno all'Agenda Digitale Europea⁹¹, che sottolinea il ruolo fondamentale che la scuola può esercitare in questo senso e la necessità di attrezzarsi per poterlo fare nel modo più efficace possibile. E' importante, altresì investire sulla **formazione degli educatori e degli insegnanti**, per introdurre nei programmi di formazione e di aggiornamento elementi che consentano di conoscere il fenomeno dell'abuso sessuale dei minori attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e le relative implicazioni, sia in termini preventivi che di presa in carico delle vittime. In particolare, è necessario un approfondimento delle dinamiche dell'abuso *on line* che consentano valutazioni appropriate e programmi terapeutici in grado

87 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 13 dicembre 2011 sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio).

88 *Study by the International Centre for Missing and Exploited Children, ICMEC, 2010.*

89 *The impact of incentives on notice and take-down*, Moore and Clayton, www.cl.cam.ac.uk/~mrc1/takedown.pdf, 2008

90 DDL 1969-B «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», in fase di discussione.

91 L'agenda digitale presentata dalla Commissione europea è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell'Unione europea. Questa agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso. Si veda http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/sio016_it.htm



128

i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

di includere gli aspetti psicologici caratterizzanti il vissuto dei minori vittime di abuso attraverso le nuove tecnologie che si possono aggiungere e sovrapporre a quelle dell'abuso sessuale di per sé e rientrare nei programmi di formazione e aggiornamento destinati agli **operatori socio-sanitari** e dei professionisti che lavorano con l'infanzia.

In termini di prevenzione, è urgente porre **l'attenzione anche sugli abusanti**, i quali, oltre a scontare una giusta pena, devono avere una possibilità di recupero per evitare il rischio di recidiva. Ma è ugualmente urgente evitare il rischio di una *escalation* del crimine, e assicurare programmi anche per i fruitori «passivi» di tale materiale. E' ormai consolidato che la fruizione passiva delle immagini pedopornografiche attraverso la Rete è espressione di un interesse che se alimentato può portare all'uso della violenza.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Dipartimento Pari Opportunità** di garantire la piena operatività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, in particolare in merito alla raccolta sistematica dei dati relativi ai reati di natura pedofilia, al fine di avviare analisi specifiche del fenomeno e conseguentemente adottare misure idonee di contrasto, di prevenzione al fenomeno e di supporto alle vittime ed agli abusanti (anche minorenni);
2. Al **Governo** e alla nuova «cabina di regia» incaricata di costruire e avviare un piano di implementazione dell'Agenda Digitale Italiana, di includere misure finalizzate alla tutela *online* dei minori nelle strategie di sviluppo che verranno adottate;
3. Al **Parlamento** di approvare la legge di ratifica delle Convenzione di Lanzarote, assicurando la validità delle misure da essa adottate sul *cybercrime*.